

Foglio informativo n. 2.02.28. Finanziamenti a Breve Termine. Apertura di Credito in Conto Corrente ai Non Consumatori.

Informazioni sulla banca.

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: via Melchiorre Gioia, 22 20124 Milano

Sito Internet: www.intesasanpaoloprivatebanking.it

Iscritta all'Albo delle Banche al n° 5554

Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A. - Socio Unico Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A

Appartenente al Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e Codice Fiscale 00460870348

Società Partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015)

Codice ABI 3239.1

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/ a distanza:

Nome e Cognome/ Ragione
Sociale

Sede (Indirizzo)

Telefono e E-mail

Iscrizione ad Albi o Elenchi

Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco

Qualifica

Che cos'è un'apertura di credito

L'apertura di credito in conto corrente è un contratto con il quale la Banca, previa delibera di concessione dell'affidamento a seguito di formale istruttoria della pratica di fido, si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo oppure a tempo indeterminato.

Il cliente può utilizzare in una o più volte il credito e può, con successivi versamenti, ripristinarne la disponibilità.

Alla scadenza dell'apertura di credito il cliente deve rimborsare la somma dovuta in dipendenza degli utilizzi per capitale, interessi, spese ed oneri.

Apertura di credito in conto corrente ai non consumatori: caratteristiche e rischi.

A cosa serve: È destinata a soddisfare esigenze generiche di elasticità di cassa.

A chi si rivolge: A clienti "Non Consumatori", ossia a tutti quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che agiscono nell'ambito dell'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta.

Riguardo alle condizioni economiche applicate in relazione all'utilizzo dell'apertura di credito, sul conto corrente affidato si possono verificare due tipi di saldo debitore:

- **Caso 1:** saldo debitore entro il limite dell'apertura di credito;
- **Caso 2:** saldo debitore oltre il limite dell'apertura di credito; in tale caso, il saldo debitore sul conto configura uno "sconfinamento", eccedendo il saldo debitore il limite dell'accordato (ossia l'importo dell'apertura di credito concessa dalla Banca).

Poiché ogni conto corrente presenta sia un saldo contabile, sia un saldo per valuta, che può non coincidere con il primo, può accadere che un conto presenti, in via temporanea, un saldo debitore per

valuta pur avendo un saldo contabile creditore (come avviene, ad esempio, se il cliente utilizza, con il consenso della banca, le somme rivenienti dal versamento di un assegno, già contabilizzate, ma con una data valuta futura). Ulteriori chiarimenti sulla differenza fra i due tipi di saldo sono riportati nella sezione "Legenda".

La Banca applica condizioni diverse a seconda del tipo di saldo debitore.

- **Caso 1** (saldo debitore entro il limite dell'apertura di credito). In tal caso il cliente paga:
 - La commissione di "disponibilità fondi": si applica in misura percentuale, al termine di ogni trimestre solare, alla media dell'importo dell'apertura di credito in essere durante il trimestre stesso, indipendentemente dal suo utilizzo;
 - Il tasso debitore nominale annuo: è il tasso con cui si calcolano gli interessi convenuti per l'utilizzo del credito concesso.; il tasso si applica per il periodo in cui si verifica l'utilizzo della linea di credito.
- **Caso 2** (saldo debitore oltre il limite dell'apertura di credito) In tal caso il cliente paga, oltre a quanto previsto per il **caso 1**:
 - La Commissione di istruttoria veloce (CIV): dovuta ogni volta che si verifica uno sconfinamento;
 - Il tasso previsto per il caso di utilizzo oltre il fido concesso (Tasso Extra Fido): è il tasso con cui si calcolano gli interessi sulla somma utilizzata oltre il fido concesso per il numero di giorni in cui lo scoperto si è verificato.

Se il saldo resta sempre creditore nel corso del trimestre solare, il cliente paga unicamente la commissione di "disponibilità fondi", così come definita nel caso 1.

Rischi dell'apertura di credito in conto corrente.

Nel caso di applicazione del tasso fisso, il principale rischio connesso all'apertura di credito consiste nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali riduzioni dei tassi di interesse di mercato. Nel caso di applicazione del tasso variabile, va tenuta presente la possibilità di variazione del tasso di interesse debitore in aumento rispetto al tasso iniziale (collegato alle oscillazioni del parametro di indicizzazione di riferimento).

Condizioni economiche.

Il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) è calcolato sulla base dei seguenti dati:

- Apertura di credito in conto corrente non consumatori:
 - Importo: € 1.500
 - Scadenza: indeterminata
 - Tasso nominale annuo: 11,50%
 - Periodicità di liquidazione degli interessi: annuale

Quanto può costare l'apertura di credito in conto corrente

Esempio: Fido accordato € 1.500, con scadenza indeterminata e con utilizzo pieno per l'intero trimestre.

Accordato	€ 1.500
Tasso Debitore nominale annuo	11,50%
Commissione di disponibilità fondi (CDF) trimestrale	0,00%
Spese collegate all'erogazione del credito:	
Costo di erogazione del credito	€ 0,00
Costo di rimborso del credito	€ 0,00
Imposta sostitutiva	Non prevista
Interessi	€ 43,13
Oneri	€ 0,00
T.A.E.G	11,50%

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia. In particolare, si è ipotizzato un affidamento di durata pari a tre mesi con periodicità di liquidazione degli interessi su base annuale.

È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito della banca nella sezione dedicata alla Trasparenza.

Dettaglio condizioni economiche.

Affidamenti e tassi.

Importo affidamento massimo finanziabile	Nessun limite
--	---------------

Importo affidamento minimo finanziabile	Nessun limite
---	---------------

Tasso fisso

Tasso debitore di interesse nominale annuo (TAN)	Max 11,50%
--	------------

Tasso extra fido	Max 11,50%
------------------	------------

Tasso variabile (1)

La Banca e il cliente possono concordare un tasso di interesse variabile associato a parametri di mercato. La somma algebrica del parametro di indicizzazione e dello spread sono applicati comunque nel limite del tasso debitore di interesse nominale annuo "fisso" pro-tempore vigente.

Tasso debitore di interesse nominale annuo (TAN)	Parametro di indicizzazione (*) Tasso Euribor a 1 mese (base 360) rilevato il penultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente quello del computo degli interessi
Spread in aumento	4 punti percentuali
Tasso Extra Fido	Parametro di indicizzazione (*) Tasso Euribor a 1 mese (base 360) rilevato il penultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente quello del computo degli interessi
Spread in aumento	6 punti percentuali
Tasso di mora sia per Apc a tasso fisso che a tasso variabile pari al (**)	15,5875% fino al 31.03.2025

(*) I valori dei citati parametri sono pubblicati sulla principale stampa quotidiana. Il cliente può proporre ulteriori parametri diversi da quelli elencati.

(1) IL TASSO VARIABILE È CALCOLATO COME SEGUE: (valore del parametro tempo per tempo vigente moltiplicato per la percentuale di applicazione del parametro) + (spread). Il valore del tasso, dunque, varia in base al valore tempo per tempo vigente del parametro di riferimento. Il valore riportato nel documento è il tasso in vigore alla data ivi indicata, oppure – in caso di date future – è calcolato sulla base del valore del parametro in vigore alla data di elaborazione del documento. Per conoscere i valori effettivamente applicati nel calcolo degli interessi, il Cliente può consultare la sezione "Dettaglio competenze di chiusura" degli estratti conto, contenente anche l'evidenza degli interessi tempo per tempo maturati. Nel caso di tasso a debito del Cliente, qualora la somma algebrica tra il valore del parametro e dello spread determini un risultato di segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero essendo in ogni caso il Cliente tenuto a restituire le somme utilizzate.

(**) Il Tasso di mora è pari al "Tasso limite" di cui alla legge n. 108/1996, art.2, comma 4, così calcolato: Tasso Effettivi Globale Medio (TEGM) aumentato di $\frac{1}{4}$ del TEGM stesso più 4 punti percentuali.

Il TEGM considerato è il minore tra quelli riferiti alla categoria delle Aperture di credito in conto corrente, vigente al momento in cui si verificano lo sconfinamento o la mancata/ritardata restituzione, entro il termine, di quanto dovuto alla Banca. Il valore del tasso varia in base al valore tempo per tempo vigente al parametro di riferimento. Il valore riportato nel documento è il tasso in vigore alla data ivi indicata. Qualsiasi futura modifica della normativa che definisce il Tasso limite (legge n. 108/1996 e Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM), sia essa relativa alle modalità di calcolo di detto Tasso limite che alla categoria e alla classe di importo di appartenenza, si applicherà automaticamente, in sostituzione di quanto sopra convenuto, senza necessità di preventiva comunicazione.

Le misure del TEGM e del "Tasso Limite" (cd. tasso soglia) sono rilevabili dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale e consultabili in Filiale e sul sito internet della Banca.

Spese.

Spese per la gestione del rapporto.

Commissione di disponibilità fondi (C.D.F.) trimestrale	0,00% applicato al termine di ogni trimestre solare, alla media dell'importo complessivo delle aperture di credito in essere durante il trimestre stesso.
---	---

Commissione di istruttoria veloce (CIV) (1) € 0,00

(1) La CIV è dovuta ogni volta che si verifica uno sconfinamento oppure un addebito che aumenta uno sconfinamento già esistente.

La CIV, quindi, può essere applicata anche più volte nello stesso trimestre solare.

La CIV non è dovuta nei seguenti casi:

- finché lo sconfinamento - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 250,00 euro;
- in caso di aumento dello sconfinamento esistente rispetto all'ultimo saldo che ha determinato l'applicazione della CIV, se l'aumento - anche derivante da più addebiti - è inferiore o pari a euro 100,00.

Secondo i provvedimenti normativi in materia, la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso.

Attualmente il valore della CIV è fissato in euro 0,00 (zero), e ciò anche se la suddetta commisurazione ai costi determinerebbe un valore maggiore.

Emissione comunicazione di Legge on-line	0,00% Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso; i servizi a distanza sono offerti nell'ambito del contratto denominato 'MyKey' e ai titolari dei contratti 'Servizi via internet, cellulare e telefono persone fisiche', 'Servizi via internet, cellulare e telefono per aziende ed enti' oppure 'Inbiz'. Per maggiori informazioni sui servizi a distanza consultare i fogli informativi dedicati.
--	---

Emissione comunicazione di Legge cartacea	€ 0,70 per invio postale Costo non percepito in quanto la Comunicazione di legge è inviata contestualmente a quella del Conto corrente.
---	--

Periodicità

Periodicità di liquidazione degli interessi	Annuale	(*)
Periodicità di liquidazione delle competenze diverse da interessi	Trimestrale	

(*) Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel caso di chiusura del fido o nell'ipotesi in cui il relativo contratto sia stipulato e si esaurisca nel corso dello stesso anno solare, gli interessi vengono conteggiati al termine del fido per cui sono dovuti e sono immediatamente esigibili.

Ultime rilevazioni del parametro di indicizzazione
Consultare il FI n. 1.01.02 relativo al conto corrente: "Conto Private Zero Spese"

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazioni "Aperture di credito in conto corrente", può essere consultato in filiale e sul sito internet indicato nella sezione "Informazioni sulla banca", nella sezione dedicata alla Trasparenza.

Avvertenze.

Per le condizioni economiche relative al servizio "Copia documentazione" si veda il Foglio Informativo "Servizi vari" disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.

Recesso, portabilità e reclami.

Recesso.

La Banca può, in ogni momento con comunicazione scritta al Cliente, recedere dall'affidamento o, ridurre l'affidamento anche se a tempo determinato. Il Cliente non può più utilizzare l'affidamento dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso della Banca. Il Cliente deve pagare alla Banca tutto quanto dovuto entro il termine di un giorno dalla data in cui riceve la comunicazione di recesso o di riduzione dell'affidamento; in quest'ultimo caso il cliente non può più utilizzare l'importo eccedente dalla data di ricevimento della comunicazione. Eventuali utilizzi consentiti dopo la comunicazione di recesso o riduzione non comportano il ripristino dell'affidamento o della parte eccedente.

Il Cliente può in ogni momento e con comunicazione scritta alla Banca:

- recedere dall'affidamento contro pagamento di tutto quanto dovuto;
- rinunciare a una parte dell'affidamento, contro pagamento dell'importo eventualmente utilizzato in eccedenza rispetto al nuovo limite di importo dell'affidamento.

Il recesso e la rinuncia sono efficaci dalla data in cui la Banca riceve la comunicazione del Cliente.

Portabilità.

Qualora, per rimborsare l'apertura di credito, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, nei casi previsti dalla legge, il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio per commissioni, spese, oneri o penali).

Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- per posta ordinaria a "Intesa Sanpaolo Private Banking - Ufficio Reclami – via Melchiorre Gioia, 22 20124 Milano",

- per posta elettronica alla casella ISPBufficio reclami@intesanpaoloprivate.com,
- per posta elettronica certificata (PEC) a segreteria.ispb@pec.intesanpaolo.com,
- allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all'ABF, il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione.

Legenda.

Commissione di "disponibilità fondi" (CDF)	L'importo dovuto a titolo di CDF è calcolato al termine di ogni trimestre solare, applicando la percentuale indicata nella sezione Condizioni economiche alla media dell'ammontare complessivo delle aperture di credito concesse al Cliente in essere durante il trimestre stesso, anche solo per parte di questo periodo e anche qualora tale ammontare complessivo sia utilizzato, in tutto o in parte.
Commissione di istruttoria veloce (CIV)	La CIV è dovuta ogni volta che si verifica uno sconfinamento oppure un addebito che aumenta uno sconfinamento già esistente
Euribor	<p>"Euribor" è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate ed è un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. La descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, sono reperibili nel sito internet dell'amministratore dell'indice, EMMI - European Money Markets Institute (o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'Euribor).</p> <p>Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del contratto, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell'8 giugno 2016.</p>
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente oltre il saldo disponibile.
Parametro di indicizzazione	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare i tassi di interesse.
Saldo disponibile contabile e per valuta	<p>Il saldo del conto è dato dalla differenza tra l'importo complessivo degli accrediti e quello degli addebiti a una certa data.</p> <p>Il saldo contabile si riferisce alle operazioni registrate.</p> <p>Il saldo disponibile si riferisce alla somma che il cliente può effettivamente utilizzare, comprensiva dell'importo della linea di credito, se concessa.</p> <p>Il saldo per valuta è dato dalla somma dei movimenti dare/avere sul conto corrente elencati in ordine di data valuta.</p>
Sconfinamento extra fido	Si intende il saldo debitore determinatosi a seguito dell'utilizzo a debito del conto effettuato dal Cliente oltre l'importo dell'affidamento concesso dalla Banca.
Spread	Maggiorazione o riduzione applicata ai parametri di indicizzazione o di riferimento
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale dell'apertura di credito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, quale la Commissione di Disponibilità Fondi.
Tasso debitore nominale annuo (TAN)	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido.
Tasso Extra Fido	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme utilizzate oltre il limite del fido concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso di mora	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente in caso di mancata/ritardata restituzione di quanto dovuto alla Banca.
Tasso Limite	<p>Tasso corrispondente al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di una percentuale pari a ¼ del TEGM stesso nonché di altri 4 punti percentuali (così come previsto dall'art. 2 c. 4 della legge n. 108/1996).</p> <p>Le misure del TEGM e del "Tasso limite" (cd. tasso soglia) sono rilevabili dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale</p>